pusto sindo le due parti d'Voti, il quale sia tenuto ogni 23
re in libro amantico, e publico nello giorno d'otto giorni
doppo le elezioni, che si prenderanno del Consiglio
grale, e particolare chiamandi, e ordinabandi, e questo
libro sarà sempre in segretaria, e sia tenuto descrivere tutti i Consoli, che si faranno in d.to Consi-
gli secondo la forma de predetti statuti, e doppo
si sia letto, e stato il vinculo d'giuram.to di giù dovrà
scrivere in libro tutte l'entrate che dovranno veni
re in mano del depositario in ordine, e distanda
colla Causa, e che si paghino col nome di chi le deb
bano, in modo, che di nè abbia piena no-
tizia, qual libro poi nel fine dell'officio del depo-
sitario dovrà consignarsi à suoi Sindici. Dovrà si-
milm.te descrivere in altro libro tutti gli Istrumen
ti della Comùn con tutti i patti, e capitoli sotto
pena di dieci lire, e di più sia tenuto scrivere i
nomi di tutti quelli, che si appellano da Processi
sentenze criminali, tutte le Cedole Mistiche, e gli pro
cessi e tutte le memorie con quel di più gli verrà comm.
dato da Priori, e tutte le faccende della Comùn singu-
rum descrizione. Sia tenuto ancora custodire, e conservare
pagare, dove

gratiade, et altra q.ual fatiga cinque soldi fino à Cen-
to Lire, e da Cento Lire in su dieci soldi, e non più. Sia
tenuto ancora fare Inventario d'tutti i privilegij, of-
tensioni delle Comità, nè giova partire, e remotta
se fuori tempo Citenga dè Prioni, ò del Consiglio, nè pos-
sa ricevere salario alcuno, se non del Depositario gra-
ll'ordine scritto dei Prioni, altrimente sia tenuto
alla restitutione del doppio. Sia tenuto ancora scrive-
re tutti i Calasti, e Statuti q.ue ora si leggono, e co-
veniranno riformare. Sia parimente tenuto osservare
Capitoli de' presenti Statuti, e nel fine del suo officio
sarà al Sindicato, et altra del Depositario Carta, Can-
dele d'Cera, e d'Seo, et inchiostro, che bisognerà
alla Cancelleria. Sia ancora tenuto scrivere
in libro à parte tutti i Sindicati, che si faranno
e Vendite, Sorgioni, e tutti gl'instrumenti del Pub-
lico sotto pena d'Cento soldi. Finalmente sia tenu-
to sotto pena d'Cento soldi. Finalmente sia tenu-
immediatamente, salva l'estrattione dè Magistrati
se servirà, ed offitiarà in cosa parte dalle se
gretaria, acciò, che ognuno possa vedere sotto
pena d'Vintiquattro Lire, et à suoi Commandi
ciascuno ubbidisca sotto pena d'dieci soldi

Rubr. 11.

Rub.a 11.

Dell'Offizio del Depositario

Statuimo, et ordiniamo, che il Depositario della Città debba intervenire assieme colli Priori, cioè in ciascuna Balla il Priore vi sia uno Depositario, e li cari d'uno di siino tre Mesi, come è contenuto di sopra insieme con i Priori giuri d'esercitare fedelmente l'uno Offizio, e habia per suo Salario Fiorini sei di Carlini il Mese, e non più, et alla fine ma vengano date l'entrate della Città, che si le scriveranno nel libro di qualunque ragione et habia autorità di comandare a chiunque loro pagare qual vuoglia cosa, che non ecceda di Palazzo sotto pena di dieci soldi per ciascheduno, che non ubidisse, nel Governatore, e suoi Officiali, possino far pegno à arbitrio de detori, che pagarà di Palazzo, e fin tanto non avrà pagato quello che deve, e stano i debitori tenuti sempre dare quello sono debitori. Deputino il Depositario ricercare tutti i denari della Comunità, e specialmente delle Condanne, Gabelle, Dazj, e Collette, che si riscuotono, e pervenghino nelle sue mani, quali subito riceute faccia sempre indugio descrivere ad entrata del Segretario, e quelle non possa spendere

spendere

spenderà, tenendo secondo la forma de' presenti Statuti, ò di comando de' Priori deputato per il suo Officio sarà tenuto consegnare il libro in mano de' suoi Sindici, e suo Notaro, e consegnare in mano del nuovo Depositario tutto il denaro, che gl'resterà in mano infra termine di sei giorni doppo la scadenza del suo Sindicato, il quale dovrà stare, e tutte le cose annotare, e dell'entrate, e spese fatte a suo tempo. Tenga parimente il Depositario registrate nel Not. tutte le partite scritture, e giornali spettanti al Banco alla Parte, che gli sarà prodotte senza alcun premio. E del medemo spenda per quel che sarà tenuto per l'ordine de' Priori, ò del Consiglio, e non lo faccia, e abbi cura del Palazzo, intenda spese del suo, e la Comità non possa, nè debba abbonarglielo. Debba ancora far bandire tutti i pegni, che gli pervenono alle mani, a' quali non sarà riscosso nel termine di cinque giorni, quali pegni possa vendere à roba, che si rivendano più di quello non sarà del debito colla Comità, il di più si restituisca al Padrone de' pegni. Deve il Depositario esercitare il suo officio da per se colla propria persona, e quando impedito, ò non volendo

do-

do, il Consiglio deputi un altro in luogo suo. Sia lecito
al depositario andare nel Mese di Luglio con due Consi-
glieri alli Signori di Provisioni espe-
ssi, e da quelle havere i frutti in quantità sof-
ficiente à pagare i debiti, e Dazj che à medesimi
sono, quando vedranno esser espediente. Sia tenuto di pagare
li Deputati del depositario, pagare la provisione al
Governatore, e Segretario di due Mesi in due Mesi
posticipatamente, di modo che nel fine del suo Officio
ne restino due Mesi da pagarsi, il Sindicato, che si
deve fare, il quale dovrà andare a giudicare,
con i due Sindici, ed vedere la ragione d'altri salarj,
e denari pervenuti nelle loro mani sotto pena di
tutti i danni che loro. Stabilimo ancora, che il Depo-
sitario in tempo del suo Officio non possa comperare
alcuno, o altro di vile, ne per comperato, ò non
evidente necessità, et approvata, sia astretto di
pagare tutti i suoi Creditori della Camera, secondo li
suoi comandato dalli Priori, e sia diligente al
Cancelliere à riscuotere le Condanne di Malefizj,
Donativi, et altre entrate ordinarie, e straordi-
narie della Camera, et anco i nomi di Debitori,
quali giusta il costume al pagamento consa-
gnerà al Governatore, e suoi Officiali, acciò pos-

so

...a carico d'ogni Deputione, sia tenuto il
Depositario di mandare volta al Mag.to, e Canc.ria
dopo, e Prioni, e Consiglio giorni, e giacca, in loco
tempo, e del Cap.to ricevere il Giornale, che farà
la mostra de suoi Officiali, e Famiglio, e quale farà
scrivere dal Do Cap.to, quale approvato, secondo pa
verà al Do Depositario sotto pena di dieci Lire per
volta contrafatta = Dovrà esso visitare ai Comandi
del Prioni, e comparire avanti d'ogni volta
sarà ricercato, ancorché non abbia una legittima
Lugo. Sia poi obligo del Cap.to in principio dell'
Officio del Depositario leggerli, e notificarli il pre
se Statuto sotto Lire dieci di pena, e de dopo
de Statuto sotto Lire dieci di pena, e de dopo
dario per mettere un boccale d'olio nella, Lam
pana del Palazzo, ò Scola del Governatore, e Lam
el Cap.to Candele Cento, Fuchiero, Cera, e Tovaglie
per Sagrestia, e il suo Officio = Avrà altresì il Dep.to
Statuto piena autorità, e arbitrio di fare adu
nare il Consiglio quando sarà comandato
da Prioni, ò Consiglio Speciale, e non Comu
nità, il che dopo potrà fare, quale il Governato
re negasse di fare adunare, e le proposte da
lui in esso di alcuna Cosa, sul quale
quale

qual Capo resta avvà il Capo del Governatore, e tanto 26
quello fatà fatto, e risoluto in d.o Consiglio, ancorà
abbia Capo, come si dissorse stando l'Ufficio Governa
tore sospeso, non ostante qualsivoglia cosa in
contrario. Rubrica 12.

Dello Spedale di S. Lazaro, e Chiesa di Mazzalo.

Il Governatore più ampiore di ogni requisizione
di Soprastanti, o di Priori, sia tenuto proporre
in Consiglio le ragioni di S. Lazaro, e la differenza,
che hà la Comunità con detti di Mazzalo, e stando
i Capi di Sindicato, e tutte le ragioni della Com.tà
con ogni qualsivoglia Persona, e quello verrà risolto
in d.o Consiglio ancora, ed abbia piena firmità
di, e ogni persona compellare in favore di det
te ragioni del Publico sotto pena di So
lire, e ogni giorno di Festa, che dispongare fare,
si faccia à spese della Comunità, quali Capi deve
osservare il Governatore sotto pena di 25 lire.

Rubrica 13

Del Modo di seguire le Sentenze

Sia tenuto, et obligato il Sindico far mandare ad esse
cutione le sentenze date, e la Comunità creditrici, e personali,
dopo che saranno

ne passato in Giudicato, cioè dopo i dieci giorni non essendo appellato, l'ingegno di Siena, la Sentenza sarà confermata dal Giudice dell'appellazione, sopra la quale Sentenza non possa passi alcun atto, o determinazione alcun Officiale, ma sia lecito ai Priori dare il termine ai Condannati di venti giorni, e non più a pagare. Il Consiglio possa rimettere in tutto, o in parte la Condanna con proporta, che viene auttata con due parti di Voci, e non altrimenti, sotto pena di lire cinquecento per uno, che vi proponga in Consiglio la grazia di fare, che debba con effetto pagare in mano del Depositario del Comune di Capoccio, e se non sarà pagato, la grazia, che si farà non vaglia niente, e i Priori, che la consentissero a partito, e i Consiglieri, che la vincessero condanno ciascuna pena di lire cinquecento per ciascuno. Il Capoccio così pagato s'ammetta conto alla parte del pagamento, che devono fare la grazia ottenuta, quali capoccio, se fossero stati pagati, e la grazia concessa tutto il benefizio s'intenda sempre pagato in sulla della Condanna, e del Depositario non possa per alcuno modo pena. Nei Malefizij altrove s'intenda o'rinda ottenuta alcuna gra

già la D.a Consiglio, se non sarà vinta già la Parte alle quattro parti de' Voti del Consiglio predetto, altrimenti non s'intenda vinta.

Rubrica LB.

Dell'Elezione, et Officio de' Cavalori

Gli Cavalori, o uno, o più sopra di numero sieno eletti dalli Signori, come loro parerà, et all'uno di essi sarà data quella provisione, e salario, che parerà à detti Signori, quali subito, che saranno eletti sieno tenuti andar fuori ogni giorno, et osservare, che non si facciano danni sotto pena di x. soldi per ciascun Cavalore, o sia Guardiano, et accuseranno qualunque persona, o bestia, che trovaranno à far danno, e ciascuno di loro stia creso col suo giuramento sino alla somma di xx soldi, e con un testimonio sino alla pena di cinque lire, e con due testimonii sino à qualsiesi quantità. Debbano ancora detti Guardiani riportare in termine di due dì, e riferire le invenzioni per gli Officiali sopra ciò deputati, e facciano scrivere il nome del Padrone della Possessione della mediana Possessione, della Contrada, e Confini di essa, il nome del Pastore, del Padrone delle Bestie danneggiate sotto la medesima pena de' Consiglieri di stare a mano del Cancelliere, e Officiali degli Accusati siano ammessi

ne sufficienti, e l'alcuno fosse accusato in qualche
sua Pertinenza propria, ò fosse differenza del luogo
del danno, sia tenuto il Guardiano andare di nuovo
al luogo, et ad ispanza della parte, li sia fatto
dare di nuovo il giuramento, altrimente la sua
accusa s'intenda nulla, et avanti di dare l'accusa
deve il Guardiano andare al luogo del danno, e par-
lare con i Pastori delle Bestie, non vendono, ò
Pastori sia lecito ai Cajabori condurre le Bes-
tie alla Corte, altrimente l'accusa non vaglia;
e li alcuno delli sudd. Cajabori commettesse frau
de nel suo officio, ò nell'accusa di qualunque modo
caschi in pena di 15 Lire da pagarsi in mano
del Camerlengo. Sia anche lecito alli Cajabori, e
sui Officiali, quelo vanno al loro officio entrare
in Vigne, et altre possessioni, purche non fac
cino alcun danno, che li saranno danno, lasci
no pagare la pena di soppia contenuta in Sta
to Capitolo, e ciaschuno possa accusarli, e sia
creduto come di medesimi Cajabori

Rubrica 44.

Dell'officio de Castaldi

Il Castaldo, ò Balio del Comune s'elegghino dalli
Signori, come di sopra si dice, per tempo e salario,
che saranno di patto con loro, e giurato sarà di
nanzi

del Sessio Statuto Casadi giurino d'esser il loro ufficio fedel
mente, e senza inganno. siano tenuti andare alle Cita
tioni nelle Cause avanti il Gio. e suoi Ufficiali, e sicondo
alle loro relatione, potendo esercitare ogni ufficio, che s'
appartenga alla Casadaria con buon maniero, e modo
le Case, che gli vengano commesse con le predette clausule
sia tenuto pendere soldi 20 e debbano avere li denari
ciascuna Citatione dentro la Città, e Burgo miglio in giro
no de denari 4 luna, e la cavalcatura miglio in giro
ni 8 Miglio, come hanno preso il pagamento di ciascuna
Citatione vinti soldi, e ciascun Leguto soldi dieci denari
4 bandimenti l'Persone particolari 10 denari, e non
possino più domandare pegno di alcun pegno fatto in e
secutione senza licenza del Consiglio, ma il giorno
medesimo, che faranno il pegno debbano portarlo
al Mastaro del Comune à tale effetto deputato, che
di Pegni debbi un Bastardello giurato sotto
pena di 20. soldi, dove la ricevuta del Salario, e
della esecutione del pegno, quando non si trovasse.
E debbano poi i Stanolini Saddili giurati in e
secutione, dovranno depositarli presso una Per
sona sicura, e sufficiente della Città da giudicare
della Corte, o della Parte. Le Citationi, e relationi
debbano fare

parlo ad istanza di qualunque Persona, e dirimo ad
dire al Governatore, Priori, e Cancelliere sotto pe
na di perdere il Cor. salario. Per i quali bolla, e Co
mandi ordiniamo a tutta parte, e non più di quello
si legge, e leggi fatti ai Particolari.

Cap.o 15.

Del Modo di fare i Bandimenti

Il Nonciello, o Banditore dovrà leggere il Con
siglio, oppure dai Priori, e per il principio del suo
Uffizio piglierà in mano del Segr.io il processo del
mendo, e del fare i Bandimenti, che si vorranno
comporre nei infrascritti luoghi publici cioè = il pri
Bandimento dovrà fare a piedi della Scala del
Palazzo del Governatore, dopoi nel Quartiere di S.
Lorenzo, ove farà dei Bandimenti, il primo nel
Principio grosso sopra del Canale, il secondo
nella Strada, che và al Poggio del Gragiano, il
terzo nel Borgo vicino alla Porta del Mercato,
e in Capo al Corso, che và alla volta d'S. Angelo
al Moro, dopoi nel Quartiere S.a Maria fare i
Bandimenti, il primo nella Strada avanti la
Chiesa di S.a Maria, il 2.o in Capo alla Strada della
Mercatale il 3.o in Capo alla via, che và adri
tura in Piazza, il quarto avanti la Chiesa
di S.a Piero, il 5.o circa la Casa di Giovanni

di

di Jacomo. Dopo nel Q.t. S.to al primo Corpo di S.to Pietro, che và alla Croce, il secondo in Corpo al Corpo, che và alla Marca, più, e l'altro al Primo che và alla Porta di S.t Leonardo, fino à tutti al Q.t S.t Vittoria in Rè Lucchi, primo avanti la Casa del Pigombo, secondo nella Piazza della Porta d'S.t Angelo, e l'altro à Capo la Piaggia d'S.t Angelo del Mercato. Dei Sindimenti, che farà, e i Patricolari delle due Lire sol.i e le cose pred.e si osservino inviolabilm.te sotto pena di 50 fl.

Rubr.a 16.

Dell'Officio, e Ufficio del Consiglio Segreto.

Stabilimo, e ordiniamo, che il Consiglio Segreto, ò Speciale si cavi dall'imborsolati del Consiglio, e quello sarà ordinato nel far del Bussolo, e quelli, che saranno destinati à comporre il Consiglio Segreto nel principio del loro Officio dovranno comparire à requisizione di Priori in Udienza avanti ai med.mi sotto pena di soldi cinquanta per persona, e volta, che contravenirà, e debbano giurare in mano del Cancellier d'Arme, e fedelm.te amministrare, e ordinare le faccende della Città, e Luoghi, e Stato, e fare le cose utili, e salutifere, e proficue, e inutili, e pregiudiciali. Possano ancora quelli Consiglieri del Segreto coll'assistenza de Priori

si ordinano, e stabiliscono tutte le proposte, che
saranno fatte nel Consiglio generale, e quello, che
sarà stato dal detto Consiglio autorizato, e che resti li voti
fia nato, e terminato, à riserva d'diminuire del
tutto pena, e Casso d'Malefizij senza licenza
del Governatore della Provincia, e del Consi-
glio generale, delle quali pene si prohibisce prima
il Capitolo del detto Statuto come sia lecito, nè possino
fare alcuna spesa senza licenza del detto Consiglio
generale giusta il suo tenore, e forma, e che alcuna
parte del sudetto Consiglio sia vinta, e balle,
convinto si intenda del spatio nel fine del Consigli
seguenti, facendosi altrimente non ostante,
senza la medesima Parte, e Consiglieri non possino
proporre conferma d'alcun Governatore, e
suoi Officiali, nè dare effetto veruno ad
alcun Sugrino, nè donarli Arme, ò Confalone
della Comà sotto pena d'50 lire per ciaschuna
Parte, che la proponerà, e del 25. per
ciaschuno Consigliere, che consentirà in alcuno
de sudetti Casi, e balle riserva, ordinamo in ogni.

Rubrica 51.

Dell'Arbitrio del Consiglio generale

Stabilimo, e ordiniamo, che il Consiglio generale senza
impedimento d'alcuno

& alle quelle Persone, che saranno à ciò destinate nella Con-
fessione del Bussolo, stato quello ouero à fare, e risolutione
fatende della Cittadà al d.o Consiglio con due parte d'Voti
vaglia, e due parte di fiena ragione, non ostando qualsivo-
glia Corso in contrario. Dovranno anco quelli, che nella
Confessione del Bussolo saranno destinati Consiglieri nel
principio del Corso Officio alla presenza del Governador,
e Prioni nella Sala grande del Palazzo giurar in mano
del Cap.lo del Sacro d.to Consiglio, e fedelmente in ogni pro-
posta ouer Capitolo l'abile della Cittadà, come ancora
d'intervenire al Consiglio ogni volta sarà richie-
sto, e non opportune causa del Publico, ne fare alcuna
spesa senza evidente necessità, e utilità, ed onore
del med.o e della Città. Il Consiglio poi sia
di quaranta Consiglieri presenti nel Consiglio dà
fare almeno, ed ogni delliberatione, stato quello
si proporrà, e verrà vinto con due parte d'Voti
cioè di fiena ragione, e Consiglieri si intendino
quelli, come saranno agl'Vomini, che passano
il Bussolo, e nessuno sia chiamato al Consiglio, nè
gli si dia parte, ò voto del numero de Consiglieri
ni electi, e deputati, e di meno de Consiglieri

ni

ne' monisteri, possino i Priori d'quel quartiere mandare un altro
al Corpo ordinario, il quale sia tenuto venire al Consiglio subito
che sarà chiamato, sia i Gonfalonieri di Compagnia tenuti
ciascuno di loro sotto pena di fiorini cento d'oro per
ciascuno di loro, e ciascuna volta, che mancassero
e i Signori, e Collegi, e Ufiziali siano tenuti fare esecuzione contro
e' mancatori a requisizione de' Priori senza che di
questo ne possa nascere alcuno impedimento, riservato sempre
questa condizione, che quando i Priori, e Gonfalonieri
e Priori, e quando il Governo, in ciò negligenti cadano
in pena di soldi cinquanta per uno del loro salario, ne'
quali non possa nel Consiglio, o altrove alcuna proposta, la
quale non sia stata prima proposta, e vinta nel Consiglio
legato, e detto quelle cose, in che si richiede l'autorità
autorità, e arbitrio de' Priori, e Consiglio Legato
e occorrendo della Città sotto pena di mille libre
di ciascuno Priore, che contrafarà, e ciascuna volta
che contrafarà, che compellano, e contrario a
osservanza delle suppliche, e Memoriali dati
per qualunque grazia, quali si richiedano al go-
verno de' Priori a goderne la sua Consiglio
e provedere.

Reuerso

Delle Proposte da farsi nel Consiglio grande

Statuimo, & ordiniamo, che le proposte si facciano nel Consiglio grande prima siano state udite nel Consiglio de Pregadi, & la maggior parte di lor Signorie, e Signori, e siano tenuti i Sig.ri Prior, & Procuratori far il Consiglio, & il bisogno nello Vscir di mezo di giorno andar radunarsi insieme in Sopraudienza col Consiglio Grande, & fare lettione dal Leggio di esse Proposte sopradette, sopra le quali douranno consigliarsi, e similmente à parte per parte, & cosi, e quale, che sia detta proposta si metta al Consiglio grande, ponga la sua palla nella busola rossa del Si, & chi non giacerà la ponga nella nera del No, e quelle saranno in vn Cesto, & le sue parti i Voti si mandino al Consiglio grande, & sia auanti poi il Sig.r Gouernador, e Signori facciano bandire il Consiglio, acciò il giorno seguente ciascun Consigliere al suono della Campana si ponga al Consiglio sotto la pena de d'Oro. Il giorno seguente poi facciano sonare la Campana del Palazzo da Capo di quell'hora, che piacerà à Loro Signorie

con

con l'intervallo di tempo la una volta all'altra, doppo
il Secondo, e poi tutti suonino la Campana dicendo=
Sei Consiglieri venite al Consiglio colla mano di Dio= e
così radunati li Consiglieri il numero di 40. compilata
la Consulta ridotta al numero di due Consigli all'Instesso
tempo alli detti Priori, Gonfaloniere di Giustizia
e Priorista adunati nel Consiglio Segreto, fatta prima
l'invocazione del divino aiuto, e letto con voce
alta, chiara, e intelligibile, auis ciaqun Consigliere
poscia capite, le quali con due dissi Gonfaloniere
si levi in piedi, e dica= Savi Consiglieri avete
inteso la Proposta letta dal vostro Cancelliere sopra la
quale si domanda in nome della Città, che
voi diate buon Consiglio= di poi postosi a
sedere, il Cavaldo dica ad alta voce= Sei Consi-
glieri à Consigliare col nome di Dio= e allora sia
lecito à ciaschedun Consigliere sopra la Proposta,
come si dichiarerà, se li tempo del Caso, che questa
non si levasse à Consigliare, allora li Priori facci
no sapere la risolta, in una delle quali si
ne sono le risolte, in una delle quali si
scrive qualche cosa, e dice= Cancino in
fiamo, e quando vedrà che saranno tutti in
sala, gli chiamino un Consiglieri, e il
Cavaldo pigli una delle due

Pri-

ficiale, che le sarà scritta d'ord.no Consiglio vada
à Consultare cogn.a la proposta sotto pena d'Once
10 di là ne sarà fatto, ne possa partirsi alcuno
dal Consiglio sino, che non sarà finito sotto qual
si voglia pretesto, ò colore sotto pena di pro. 10 di ò di Giu
sia tenuto ogni uno tutti i detti di Consiglieri cogn.a
la proposta, e poi leggerla ai Giu.ti Primi, e qual Con
sulto, che sarà medesimo sarà giudicato più utile, e
Conda quello seguirà à partito, e poi leggerla à Giu.ti come
gli sarà comandato dà Giu.ti Primi, doppo che seguirà
no à partito di cendogli dal Giover.e ò Giu.ti à chi piacer
il Consulto fatto la detta dal Consiglieri, metta la sua palla
nella Ruzzola rossa del sì, e dimon piace la mes
nella Ruzzola bianca del nò — e doppo vista, e rauolta
la nella mano del nò — e doppo vista, e rauolta
Palle, sia tenuto il Giu.ti numerare tutte quelle
si sarà ottenuto le due parti di palle quello
si ottenuerà sarà preso per vero. Volgiamo ancora
che il med.o Consiglio accadendo qualche caso nuo
o Atto, si possano quelli proporre, e per cosa
repentina, ed importante, di Consiglieri mettino
subito due le mani nella Ruzzola, quando met
teno la palla, facendo cadere la palla
in quella cosa si piacerà seguendo sotto pe
na

ma l'Cinque Soldi. Quando poi il Consiglio sarà
nell'Amministrazione, e Consulta, non sia lecito ad alcuno
di parlare, nè impedire il suo detto alla pena di 5.
Soldi. Di più vogliamo, che Decreti, Ordini, e Statuti
nostri del Consiglio, se non saranno giovevoli, e forse
l'Statuti siano valevoli, e fermi, siano, che non
siano revocabili, ma stando ciò, che saperà giovevole,
modo, e forse l'Statuti non si possa revocare,
e subito fermezza perfetta, e ciò non si os-
servando, e contrafacendo quello, che sarà sta-
to fatto non vaglia, nè abbia forza di ragione, e
che il Governatore sopra ciò debba mandare
due pena di 25 Lire, e quando si consiglia
qualche cosa, ovvero non consigliare via abbia
facoltà, purchè non sia in Consiglio sotto pena
di Cento Soldi.

Rubrica 19.

Che non si lavorino legna, nè si diano, nemeno
gli Officiali, e Soprastanti di quella Città non faccia
no condurre legna, nè domandino alla Comunità
del Comune somari in pregiudizio tempo di pagando
ogni uno Capraldi, e Casatori portino sopra legna
nella Macchia del Comune sotto pena di 25. Lire
e ciascuno de Consiglieri, e Cancelliere Uffi-
ciali della Guardia Capraldi, e Casatori della
pena di Cento Soldi e ciascheduno, ogni qual
si Officiali

si voglia volta, es ogniuno possa andare col guadagno della sua
parte della pena, e sarà tenuto segreto, dovendo Sud.i
Officiali, e le cose predette stare al Sindicato, e Sindici dovran
no scrivere nell'inquisizione, quelli, che saranno negligenti
in adempire le cose predette cadino ciascuno di Sindicato in
pena di soldi cinque per cadauna diminuzione.

Rubrica 10.

Dei Partitori, e Terminatori

Stabilimo, es ordinamo, che ciascun anno nel Mese
di Genaio predetto eleggono d'altri Officiali del Comune
di Pago l'anno eleggono quattro Partito
ri, ò Terminatori di detti Homini di ppa Città,
es in ogni partizione, quale il Minore provocarà il
Maggiore à ppe d'ambe le parti nelle cose com
merci, e civile pena, e richiede le parti debbano
d.i Terminatori andare personalm.te al luogo della
differenza, es abbiano dalle parti il loro salario, e la
cui miglio in dentro lire soldi sei denari cinque,
cinquanta, e là cui miglio in su cinque soldi cinquan
ta Homine. Delle cose finite fuori della Città
là due soldi, es cui soldo dentro la Città, e tanto abbia del
suo Notaro es abbiano autorità, e arbitrio di terminare
come à

Coro giacerà, avendo prima giurato in mano del Sig.re del Comune del Coro fedele Officio, e bello ciò, che dà medesimi verrà stabilito terminato, e fatto, vaglia, e tenga, & piena ragione, e ciascuno debba stare tacito, e credendo, ed ubidire alla loro partizione, e terminazione sotto pena d'fl. cinq., della quale pena la metà sia del Comune, l'altra metà di med.mi Partitori, della quale osservanda, e che conseguit. abbino luogo nel presente, e nel futuro. Quali Partitori si eleggeranno dal Nob.: che vorranno, il quale scriva tutte le cose pertinenti al loro Officio, che durerà un anno intiero, e terminato si eleggeranno gl'altri come sopra.

Li quali giudicano, & quale si sempre caduta mai quale si determine, o terminj, gli mancasse, o vi fussero altri segni, o confini diversi da quelli posti dai Terminatori, cada in pena di fl. cento da pagarsi senza alcuna dilazione, ed il Governatore debba ingerirne, punire, e condannare chi contrafarà, e avrà il rip.o della pena.

Rubrica.

Dei Stimatori di Danni dati

Li Stimatori di danni dati, dal Coro Nob.: si eleggano ogn'anno nel Mese di Gennaio, ed quali fin

questi dovranno giurare la fedeltà del loro officio. Da-
vranno i Stimatori à requisizione d'chi li interessarà an-
dare à stimare qualunque danno, ò sia manuale, ò d'Bestie
ò sia dentro, ò fuori della Città dopo tre giorni, da saranno
ricercati, e d'chi Governatore sia tenuto dentro un Mese
farli pagare dalla loro mercede, e la stima del danno, ò do
saranno raccolti i frutti del medesimo anno, essendo ò dan-
nodato la possessione, siano questi forzati di fatto à pagare
il danno, e la stima, secondo sarà stimato dalli Stimato-
ri suoi: i quali ognuno di loro salario, e ogni stima
sia cinquanta soldi in meno soldi di cinque, e da 50 sol
l'in giù soldi 5. e l'oltre il Mag.co loro, che le sentirà
rà, e chi averà fatto il danno dovrà pagare di detta pe-
na, e la stima del danno. Il Governatore poi, e suoi
officiali siano tenuti, e obligati à requisizione de
suddi Stimatori costringere i delinquenti personalm.
alla soddisfazione del salario de fatto, e all'emen-
da del danno à chi l'averà ricevuto secondo la stima,
come sopra fatta, e di stime devono registrarsi in
libro del Mag.co acciò sempre ne sia notizia, e sia
anche officio del Governatore quando sarà
richiesto mandare i Stimatori à stimare
il danno, e danni, che sopra fatti, quali si
redano

medemi dovranno risiedere detto luoco giorni sotto pena di
10. Soldi p ciascaduno di essi dovranno essere quattro,
cioè uno p quartiere, e debbano esser Mag.ri che
servino le Cause appartenenti all'Officio, e habbia
cinq Soldi p ciaschuna settimana, e s'intenda servire
no dal Sep.to della Condà

Rub.a 15.

De Soprastanti delle Mura

Stabilimo, e ordiniamo, che i Soprastanti, e Officiali
sopra le Mura, e opere del Comune portino com
mettere, e locare le cose che uno altro appartenenti
no ogni anno nel Mese d'Genaio, e habbiano giuro
ordinio, e podestà di comandare a tutte le Persone
tanti all'Officio loro, e facino un Libro, e descri
no conto delle opere date al Comune in dempolo, e
ciaschuno sia tenuto obbedirli sotto pena di 10
Soldi da pagarsi da fatto al dep.to giudice, e il Gio
venatore d'essa fatta esequtò sotto pena di S. li
se li debbano tenere del suo salario, e di più debba
no requisizione di Soprastanti mandare il suo
Nott. a procedere contro quelli, che non avran
no dato opera, e obbedito ai loro comandi sot
to medesima pena. Il salario poi dei
Soprastanti sudd.i sia ripartito in arbitrio de' Rettori,
del

che essi non portino vitture, ma chiamarsi contenti.

Rub.a 13.

Che la Città si divida in Quartieri.

Stabilimo, ed ordinando, che subito fermiamo la Città d'Aquapendente in quattro Quartieri, cioè il Quartiere nel modo seguente, cioè il Borgo, cioè la strada, che và dal Castello nuovo alla Porta, che và al Borgo sino alla Torre della Pescara sia un Quartiere, e l'altro Quartiere S. Maria, l'altro Quartiere S. Vittoria, come mette Via d'S. Angelo del Mercato alla porta della Piaza, dal Borgo le Capanne verso la Cava, e dal vivo dell'acqua, e fonte di Ripondo. Del Quartiere della Piaza d'S. Angelo del Moro sino alla Maria Cappellone, e di sotto alla porta d'avanti alla Piaza d'S. Lorenzo. Il terzo Quartiere sia detto d'S. Lorenzo, che principia dalla Piaza di S. Maria, e tira sino alla Piaza d'S. Leonardo, e dalla Piaza d'S. Gio: sino alla Corte d'S. Pietro, e d'S. Leolero alle Case, e Abitazioni sino al Borgo sia il Quartiere d'S. Gio: e ciascuno, che abiterà in detti Quartieri dove và descrivere a nome i suoi Beni, pagarne i Dazij, e fare in esso tutte le funzioni,

fatto

sotto pena di Lire 10 soldi, e così il Governatore dovrà procedere nel fare l'elezione de' quattro Uomini di quartiere ciascuno, li quali ordinarà le Riune in quella parte, e modo, che ciascuno faccia le sue sufficienze personali, e Casa d'Uomo, conforme si costuma.

Rubrica 25.

Dell'Officio de Catasteri

Stabilimo, et ordiniamo, che ogn'anno nel Mese di Genaro si eleggino quattro Buoni Uomini uno per quartiere, e si dichino Catasteri, e sopra il Libro del Comune, giurino in mano del Luogotenente l'esercitare il suo Officio fedelmente, e senza frande, e detto Officio sarà di 10 anni in 10 anni, e viene colli suoi Giurati rinnovare il Catasto di tutte le Case immobili delle Persone, et Uomini della Città, tanto dentro della medema, quando fuori, con conferma, e alienare i beni secondo le contingenze à loro piacere. Dovranno ancora una volta al Mese far bandire per la Città, se alcuno vuol levare, o porre qualche cosa alla sua Casa, la faccia avanti di loro in luogo deputato, e letto, e giurato, che sia la Casa col consenso delle

della

delle parti abbia forza, e vigore d'ogni ultimo dominio
dalì sarà posta. Si poi alcuno mostrasse qualche
giusto titolo sopra qualche possessione, che non sor-
te descritta nella sua Città, sia lecito ai Catastici
di provela, con far giurare la parte, che
verrà descritta da possessione, e della Città, ove
risieda sempre in presenza, ò Nott. che essi Catas-
tici potranno eleggersi buono, e sufficiente à tal
effetto, quando giudicarano, e sia loro
ed il Nott. abbiano per mercede un Ducato per cias-
cheduna parte, e possessione delle quali descrive-
ranno de Catastici, uno del Nott. e l'altro
all'Erario di quattro Ducati ordinando, che le
le parti de Catastici si levino, e consegnino di
mano d'altro Nott. non abbino ingerenza alcuna,
acciò le scritture cadino in mano d'ogni persona.

Rubrica 25=

Che gli Allibratori devino fare la Guardia

Ciascuno allibrato, e forastiere abitante nella Città
da lui mossi in poi quando non sia all'altrui servi-
gio sia tenuto, e obligato fare la Guardia, salve
sempre, e sempre, che saranno gli altri ordi-
ni della Città sotto pena di quaranta

da

ad obligo qualsivia volta, che sarà scritto, e comandato per nome nostro dirà, quando non vorrà legitima causa sup.a dispor.e di dover ad alcun Consiglio ad alcuno non sia tenuto à giurar officio pu-
blicale, simile vogliamo di quelli, che sono giu-
ti, e servitio del Comune

Rubrica 26

Che i forastieri non siano di Consiglio

Acciochè quella Città venga ad esser retta, e gover-
nata, ordiniamo, e vogliamo, che nessun forastiero
possa esser di Consiglio, se non sarà abitato più
in quella sua famiglia 3 [10] anni conti-
nui, e vi possieda al meno di valor di 50 li-
re, e mai sarà alcun forastiero privo delle
sud.e Condizioni eletto, ò chiamato ad alcun Offi-
tio, quello sarà sia nullo, e di niun effetto
come Consigliere ad alcun Consiglio, cada in pe-
na di lire 10 il Governatore per ciascheduno, e
cacciato dal.o Consiglio in quella Città

Rubrica 27

Dei Portinari della Città

Perchè la Città sia sempre conservata dalli ordi-
niamo, che ciascuna Porta di quella habbia due Portinari,
Uomini buoni, e

e fedelissimi amanti dello Stato di S. Chiesa, i quali tengano le Chiavi delle Porte dentro il giorno, cioè di notte, e siano quelli eletti, o dal Consiglio, o dà Priori, i quali saranno descritti dal Nost: nell'Libro delle memorie. Dovranno i Portinari a cenno comprendere tenere le Porte Comunque, e la mattina a ora per tempo aprirle, la Notte poi non dovranno aprirle mai senza licenza de' Sig.ri Priori, e del Nost. della Guardia medesime nè tempi sospetti sotto pena di X. di S. Lire, e quando vanno a tenere, ed aprire le Porte giurarranno tenere l'arme sotto pena d'esclusione. Di ordine per della Città giuriano, che parimente aprire, e tenere le Porte quando volte saranno comandate dentro il giorno, e fuori di notte. Vogliamo ancora, che nessun Officiale forastiere, che si trovasse dentro la Città possa comandare, o astringere li Portinari ad aprire ad alcuna persona di notte senza licenza de' Priori sotto pena di 500 lire e nella medesima pena incorra chi sopraglierà, o contrafarà le chiavi ad alcuno de' sud.i Portinari quali giudo devono aprire le Porte di notte ai devino essere presente detto, e deve

che sottoscritta di sua Mano, e che gli Priori gli consegnerà, dar se ne debbi Fede, non dovendo avere Luogo alcuna Eccezione di Salario de' med.i Fornari sia ristretto all'arbitrio de' medesimi Priori, quali Illustri siano, e sieno tenuti à questa Riforma prestare Giuramento, come è stato, e costumato.

Rub.a 28.

Delle Guardie della Città

Stabiliamo, et ordiniamo, che gli Consigli generali, e speciali nei tempi soliti, e quando dalli detti Priori, e Collegi sarà richiesto, debbano essere otto Uomini buoni, e prudenti, i quali abbiano autorità d'ordinare, e comandare, e provedere le Guardie necessarie per la Città, come sarà parso a' med.i Consigli, otto quello verrà fatto dalla Determinazione delli d.i otto Uomini, avisando, con i Signori Priori circa la Guardia vaglia, e tenga la giusta ragione.

Rub.a 29.

Come si paghino i debiti della Comunità

Avendo i debitori del Comune di pagare una certa somma di denari, ordiniamo, che il Camarlingo scriva i nomi di essi debitori, e la cagione per che siano obligati alla Somma, la da-

dà pagarsi nel libro delle vicendarie, et in presentia della
bolletta ti apponi di registro, e la somma sottoscritta
100 Lib. finito che sarà di pagare si cancella porta
e li strazzi la bolletta, altrimente sia domandato
più alcuna cosa niente di più, e li trovarà
esser pagato, e li trovasse esser stato pagato
sia in doppia pena di quello avesse indebitamente
dimandato, e più fatto.

Rub.a 30=

Che si faccia Lo Specchio

Perchè molte partite di dazj fuori Sale, et altri debiti del Comune siano indotti à pagare, e che Pubblico non sia defraudato, la presente legge ferminando, che si faccia un libro, che si chiami lo Specchio nel quale si scrivino tutti i debitori del Comune, tanto dazj Sale, e ciascun altro debito, et imposizione sottoscritta. E li Signori i Priori, che non saranno fore di libro, e quelli vi saranno descritti debitori debbano dal Governatore collegarsi di due Mesi in due Mesi al pagamento. Vogliamo ancora, che i Priori ogni volta si adunano essere ufficiali debbino vedere, e rivedere il sudetto Specchio, e trovandosi l'ufficiale essere stato descritto in detto libro

libro debitore sia subito cassato, e levato dall'impiego, e in suo luogo
se ne eleggi un altro sotto pena di dieci lire da pagarsi da
Priori, se saranno residenti, e se non lire altrettanto
di sotto suo di ragione, e fare di loro, e de' loro beni,
come si è detto di sopra.

Rubrica 31.

De' Mandatori del Comune, e suo Salario

I Mandatori del Comune, che vanno a cavallo, e
servizio della Città, non possino pigliare altro
salario, di più, né meno, e non quelle si siano
no date in Nodaio, sotto pena di 25 lire. Si
dovranno questi eleggere da Priori, e Gonfalo
niere, e chi sarà destinato dovrà accettare la ca
rica, sotto pena di 25 lire, e di altro non possa
giustificarsi impedito. Abbiano i detti Man
datori di salario, quando vanno a cavallo,
come segue = E perchè mutano la mattina, e
ritornano la sera abbiano basi 10. Se
saranno fuori un giorno, ed una notte, e
fino due giorni, e una notte di salario, e pa
ga, e vettura d'un cavallo basi 15. il giorno, e se saranno
più di due giorni a ritornare, sia parola
giorno. E poi caminando a piedi debbano avere
quello pare a conto di Priori. Sarà eletto a metà
servizio

giò della Corda con il Cavallo à due piedi, e Calci sotto à 33
Vittura secondo Lungo la volontà del Padrone, pagan-
doli Lungi la Vettura, quando l'imbasciata fia
necessaria, ò utile alla Corda.

Rubrica 31 =

Che il Sindico debba giurare

Perche li Consiglieri non debbano occasione alcu-
na di contrauenire contro la forma de presenti Sta-
tuti, vogliamo, che il Sindico del Comune nel giu-
rare di ciascun Consiglio prodotti, che si haueranno
luogo, proposto, ò partito sopra di quello, che si
contiene alli presenti Statuti, alla
S. Rom: Chiesa, al Sommo Pontefice Rom; nè
contro la pace, e quiete, et honore della Corda, giu-
ri produrre, ouero farsi dal Consiglio mai di mutare
Consiglio contro la forma pred: di detto Statu-
to, ouero in tutto alcuno sotto pena d'Arbitra-
rio di Consiglio ad arbitrio, e nella medema
pena incorra il Sindico, che non adempisca
il quanto di sopra, oltre la nullità del
medemo Consiglio, secondo la prouida forma de-
cretata.

Rubr. 33 =

Rub.ca 33

Che gl'Uffiziali non portino pegni in Palazzo

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessun Uffiziale del Gover. o del Gover. medesimo possino comandare al Castaldo, ò Trombetta, che portino il pegno per loro esecutato in altro luogo ad istanza di qualsisia de sud. Uffiziali sotto pena di 25 lire, ma debbino consegnare i pegni sud. al Massaro del Comune, che sarà per l'ciò deputato alla pena di 10 soldi per ciascuno d'essi Castaldi, che contrafacessero, e perdendosi il pegno siano tenuti all'emenda del medesimo. Et poi da d. Castoldi sarà fatta esecuzione sopra i beni Stabili, dovranno depositare presso Persona sicura, et idonea.

Rub.ca 34

Chi paga le pene deve avere la bolletta

Vogliamo ancora, che quando si pagarà qualche cosa al Comune per qualsivoglia motivo, quello, che pagarà dovrà farsi fare la bolletta, ò Polizza di ricevuta, e chi riceve sappia scrivere, e non sapendo scrivere ne faccia fare

Sino-

Ghonendo, altrimente non siano ammesse le legittime, e ricevute nella guida d'Ando Lodi. 40

Rubrica 35

I Pagamenti del Comune non si facciano in Palatio.

Stabilimo, e ordiniamo, che non si faccia pagamento alcuno al Depositario, nè egli possa riceverlo se non fuori del Palazzo del Governatore sotto pena di x.o lire, nella quale incorra cadendo il Depositario, e cadendo chi pagò, nè il Governatore, o suoi Officiali possino costringere alcuna persona à far pagamento in Palazzo alla medema pena; nè si facciano fuori, e il Depositario, che riceverà i pagamenti sia tenuto fare le ricevute, dalle quali non abbia luogo in palazzo scritture di Cause Civili, quali il medemo possa ricevere in Palazzo, et in qualunque altro luogo.

Rubrica 36

Dei Sindici del Gover.r, Priori, e Depositario.

Stabilimo, e ordiniamo, che i Sindici del Gov.r, de Sig.ri Priori, Depositario, e altri officiali della Città si debbano imborsolare almeno di quattro, cioè uno di quartiere, alcuni Nob.i quando sarà ordinato del Consiglio Legnago, di quelle, qualificazione

vino à fare in tempo di bisogno, secondo parerà à
Sig.ri Priori. Dovranno i Sindici giurare di esercitare
bene, e lodevolmente l'officio fedelmente, e senza fraude in mano
del Sig.re e loro successori medemi risedere l'offi-
zio di quelli, che dovranno Sindicare 15 giorni
doppo saranno sbattuti, e questi in mezzo della lo-
ro sentenza assolvere, ò condannare, dovendo la
loro sentenza condannatoria, debbano farla de-
correre dal Sig.re e se condannati in termine di
sei giorni doppo data la sentenza siano te-
nuti pagare effettivamente in mano del Depositera
ri, ò Cre, in cui saranno condannati tutto ge-
ne d'dieci Lire p.o del Sig.re dovrà farli pagare an-
che à forza d'esecutione, quando siano non
ci, ed il Cre dovrà pagarli tutta l'assi-
ti quando siano morti sotto pena di
L.S. Cre. Vogliamo in oltre, che i d.i Sindici giu-
che comincino à Sindicare diano il giuram.to
à che dovrà giurare lo suo Sindicato, e scrivin
mano alcuna gratificatione spettante al Comune,
il che intiero adempiino à Conti, e ricogni-
do tutte scritture avuti in mano giusta il lo
che hanno consegnato col suo giuram.to capitino
in pena di cinq. Lire, che se applicano ad medesimi
Sindici ò Nobili

Mag.: e non trovandosi in mano cosa alcuna, ma subito pa-
tualmente eseguito, e medemi Sindici, e Mag.: Governa-
tore con le sue mercede già dette date, e pagarli,
fatta Comda a ripeta del Sindicato del Gov.: che le dov.
mano levare dal suo Palazio, come li è detto altre volte
il Mag.: de' Sudd.i Sindici dovrà leggere al Libro delli
Deffetti di Giudicio, e qualunque altro Provedo
della Comda, e darli in nota al Gov.: e che li spesi
el pagamento, come li è replicato altre volte, e fa-
cendo d.i Sindici, e Mag.: l'adempire à quanto li è
prescritto cadauno pena di X lire, e ciascuno d'essi,
che contrafarà.

Rubrica 13.

Del Deputato per la Convocazione del Consiglio.

Perché potrà darsi qualche volta il caso, che il Go-
vernatore suoi Officiali, ò alcuno, che li faccia il Consi-
glio, e proponga in esso quelli cose, e decisioni,
che saranno di danno, e pregiudicio agl'Interessi del
Comune, e ciò volendo ordinamo, che il Deputato
ciò à richiesta de Sig.ri Primi possa far bandire,
e ordinare il Consiglio grande, e ley vole, et in esso
proporre tutto ciò che gli sarà ordinato dalli
Sig.ri Primi, e Beneficio del Comune, e fare
tutto quello potrà fare il Gov.: se presente fosse,

quando

quando in d.o Consiglio verrà stabilito, e deliberato dis-
si d.o Consiglio vorrà, non ordinando qualunque cosa in
contrario.

Rubrica 30 =

Che nessuno Consigli contro li Statuti

Ordiniamo ancora, che nessuno arbitri, ò presu-
ma di alcuna cosa, e modo consigliare contro
il presente Statuto, e Statuti, e Ordenanze, ò
di confermare il detto d'essi consulta presente ò
medemi sotto pena di X lire, e ciascheduna,
ciascuna volta da esigersi dal Fisco, non ostante
qualità del Palazzo, la pena non avrà pas-
sato la sud.a pena in mano del Podestà, e Ret-
tore pena vogliamo, che d.o Consiglio con
tutte le prossime sudette sia nullo,
nè abbi forza di ragione

Rubrica 31 =

Che i Statutari possino leggere, e dare
Statuti ordiniamo, che ciascuno Podestà, e Rettore
di Fossombrone, che sarà per tempo, debba
in Fossombrone, che sarà dentro, ò non
fosse stato deliberato, possa fare deliberare,
e possi in deliberare degli Statuti, ò delle Ordi-
gioni pare d'essi, e quello dei medemi sarà
deliberato s'abbia di fermo, e debba, come
ogni altra deliberazione vuole approvata dal
Consiglio segnato, degli Statuti mancasse, ò

ò di morte, ò di qualunque impedimento di qualche altro in loro luogo dal Consiglio generale, in godimento del quale siano subito la libertà.

Rub.a 40.=

Dell'Elezione del Sindico della Comunità

Il Sindico della Comunità ò sia uno, ò siano due secondo che sarà bisogno, come li sarà deliberato dà Signori, e quelli con essi dovranno difendere tutte le ragioni, e cause della Comunità con piena autorità, havranno ritrovare tutti l'Istrumenti, e Privilegij del Comune, difendino le cause de confini del territorio contro qualunque Persona, che l'occupasse, e qualunque altro peculio sarà utile alla Comunità.

Rub.a 41.=

De' quelli, che compongono le Gabelle del Comune.

Stabiliamo, e ordiniamo, che qualunque Persona comprerà alcun Provendo, ò sia Macello, ò altro membro della Comunità sia tenuto pagare à detta Comunità in mano del Depositario, e non altrove, e subito che sarà segnato ad esso il Provendo, dovrà dare idoneà sicurtà di pagare come più sopra obligato sotto pena di 25. lire, nelle quali pene incorrino anco i Signori, se non faranno dare la detta sicurtà, e la vendita sia nulla

Rub.a 42.

Rub.a 192 =

Dell'Offizio de Viarj della Corda

Ordiniamo similmente, che nel Mese d'Genn.o
se elegghino ogn'anno quattro Viarj dentro la Città
e quattro fuori, e ciascheduno quartiere nel med.mo
tempo, che se eleggono gl'altri Uomini della Città,
quali cittadi debbiano, giurare in mano
del Sig.r Giud.e, o l'altro Not.o deputando
e tenga banco d'Uno Offizio. Siano tenuti
li Sud.i Viarj tanto di dentro, quanto di fuori
conservare ben gedita, e rassettare le strade,
massime le strade della Porta della Rippa, fi-
no al Ponte d'Paglia, e là quello tiro, segui-
no fino alla Stradella, e fare il che i predi-
ti Viarj in virtù del giurare, capitolo abbiano au-
torità, et arbitrio d'comandare à tutti gl'Uomini
della Città, e fuori d'ya ordinare diecine, e
spendere con licenza de Priori quello stima
ranno necessario à le Sud.e strade, che si debbia-
no accomodare, e chi sarà comandato dà Sud.i
Viarj debbia personalm.te obbedire sotto pena d'x
Sold.i da pagarsi de facto, et il Sig.r Giud.e e fuori uf-
fitiali siano tenuti prestarli agiutorio, et fa-
vore delle pene contro l'inobedienti sotto
pena

pena d'Ll. del Governatore, e Vicario à suoi offiziali. Di poi
tutto ciò sarà dovrà pagare co' denari della Casa tutte
le spese, che haveranno fatto i Viaij coll'ordine di Priori
sotto pena d'X. lire, e della pena, che s'doveranno esigere
dai Trasgressori un 3.° s'applichi à benefizio della Città,
un 3.° del Governatore, Offiziali, e l'altro ai Sudi-
Viaij, della relazione de quali vogliamo si presti fede
la fede, qualunque contrario non ostante.

Rubrica 43=

Che ogni Lavoratore seminii quattro staia ogn'anno.

Acciocchè la Città sia sempre abondante, del gra-
no non abbia à patire, ordiniamo, che tutti i lavo-
ratori, tanto di dentro la Città, quanto di fuori siano
tenuti seminare ogn'anno almeno quattro staia di
grano, salvo qualche giusto impedimento, del Gover-
natore sia tenuto sotto pena d'Dieci Soldi ogn'an-
no nel Mese di Gennaro formare delligenza sopra di
ciò, e trovato qualche d'essi contravenire, sia tenuto
e debbia, e mandar fuori del Territorio con tutta la
sua famiglia, e beni, eccetto, le non più suo prossimi
dal Consiglio, qualunque dispositione in contrario non ostante.

Rubrica 44.

Di far le strade nelle Possessioni.

Perchè è necessario rimediare al danno, provedendo, ch'in
commodo

modo che persona si d'andasse, pagando il nostro Serenissimo Caso delle Strade pattive, e le forme, e Ripieni de Pali che non si usano, che le Possessioni non possano più fruttare non avendo l'acqua libero l'esito, ordiniamo, che qualunque persona d'qualsiasi Stato, grado, e condizione, che abbia possessioni nel Territorio d'Asperg, e specialmente vicino alle Strade pubbliche, o in luogo ove sia declivio d'acqua sia obligato far fare le Forme, e recipienti, quando darà la sua Possessione, acciò l'acqua abbia il suo Corso libero da una Forma all'altra, e così di mano in mano prendere, e dare esito all'acqua medesima finche giunga al suo destinato loco, e Fondo, che si trovi Terreno di Chiesa, il Lavoratore dovrà ricercare il Padrone, perche contribuisca la metà di quello haverà speso in dette Forme, che dovrà poi in Giudicio ripetere avanti al Governatore, o dell'Vomini da deputati dalla Comunità. Ogni variazione del presente Editto, e Chiarezza delle più necessarie, sarà dalle Forme, la Comunità sia obligata ogni anno dentro il Mese d'Agosto in Consiglio generale chiamare due Vomini intelligenti, e Communi di ciò, i quali debbano vedere, e riconoscere i luoghi dove debbano farsi le Forme, e come si debbiano da

lò fare con piena autorità l'emendare, & ordinare
d'tutti il fare le mdame, & i Giurisdicenti far pa-
rire in cinque Iudici di Regola, la metà delli
quali sieno di Iudici Ordinarij, e l'altra del
Giudice di Appellatione, e della Corda.

Rubrica 45. & ultima

Sopra gli alluoghi posessione, & nouà Denario.

Statuimo, & ordiniamo, che nessuna Persona
di Cagiana, ò Forastiera, che sia, ardisca, ò presu-
ma sotto qualsivoglia pretesto, ò colore cacciare à
Lauorare alcuno Luoco di Posessione, & non à
Denario, cioè, che tutti vendere la Corba da,
ove Seminerà, ò vero vendere il Lume, che ve-
nerà al Padrone, eccettuati gli Fimi, & Or-
taglie, quali si possino prendere in affitto, ò in
altro modo, e contrafacendo ciascuno cada in pe-
na di 25. Iudi d'oro da applicarsi la metà al
Gouernatore, & Accusatore, & in questo caso
si possa procedere anche per inquisitione.

Fine del Libro primo del Ciuile

Bello Statuto d'Acquapendente

Libro Secondo del Civile

Rub.a prima

Come si devino fare le Citazioni

Chiunque sarà citato una volta, o due volte alla Casa dove abita, e mezo della Casa del Comune sia tenuto à comparire, nel dì del detta Comparsa, nel quale il Reo è citato fosse feriato, comparisca il primo giorno seguente, e non comparendo nel termine predetto attore sia admesso à accusare la Contumacia del Reo, fatte prima tre Bandi, o oppi del Palazzo, e del Castello le predette cose, e non venga chi risponda per il medesimo, e non venga chi risponda, sia dato all'Attore il mandato della Cosa, o quantità richiesta al debitore, dato prima il giuramento del medesimo che non richiede al Reo con animo di Calunnia, quando non produca strumento, o altra giustificazione, e se il Reo comparisse, quando la quantità più d'una libra, gli opponga il suddetto, quando la domanda

di

di, e divenne l'ordine d'ragne, ma l'altre giro
cuepe Sbromendo, e altra giustificazione altra
si offerja di giuello, e il Reo oltre la spese dello Sbromendo
sia condannato ancora nella quantità, che si
sia condannato ancora nella quantità, che si
contiene in d.o Sbromendo a favore dell'Attore, si
contiene in d.o Sbromendo a favore dell'Attore, si
concede, e al Reo le ragioni di provare dentro il
concede, e al Reo le ragioni di provare dentro il
termine di venti giorni, e si fissa terza sala
termine di venti giorni, e si fissa terza sala
rio, e obbligazione di giuello, e se in d.o termine
rio, e obbligazione di giuello, e se in d.o termine
non soddisfarà, e non opporrà, e provarà con
non soddisfarà, e non opporrà, e provarà con
eccezioni, allora sia pronunciata a favore dell'At
eccezioni, allora sia pronunciata a favore dell'At
tore la venuta da stenti tolta dei suoi beni, e della
tore la venuta da stenti tolta dei suoi beni, e della
cosa addimandata, e condannato nel d.o Istrumen
cosa addimandata, e condannato nel d.o Istrumen
to, e in questo caso l'Attore paghi tre denari
to, e in questo caso l'Attore paghi tre denari
per lira a fisco l'Esecutore, qual esecutore debbia
per lira a fisco l'Esecutore, qual esecutore debbia
pigliare, e non deva pagare la quantità di
pigliare, e non deva pagare la quantità di
quello domanda, e in fine della causa domà
quello domanda, e in fine della causa domà
re si debba il Reo, quando sia condannato nelle
re si debba il Reo, quando sia condannato nelle
spese, e vogliamo, che stabilendo l'Auditore
spese, e vogliamo, che stabilendo l'Auditore
nel provarsi sopra la somma di 20. Soldi si possa
nel provarsi sopra la somma di 20. Soldi si possa
dare il giuramento all'Attore coll'intimazione
dare il giuramento all'Attore coll'intimazione
al Reo, e il primo avanti, che venga si prenda
al Reo, e il primo avanti, che venga si prenda
il giuramento vero, che in caderà pagni di
il giuramento vero, che in caderà pagni di
se non tanto loro sarà dimandazione, e benefizio
se non tanto loro sarà dimandazione, e benefizio

ſie, e dà pagarſi indifferentemente della, per la quale andarà ſpedito
dal Giudice eſſequendo, e ſubridendo anſi alla Corte,
e in tale caſo il Vicedomino riſcuota ſpeſe dal Vincitore,
e tiene il Reo nel principio della cauſa conſegnò il pretio
de quando non pagarà la ſomma di 40 ſoldi, ſia ſiadato
in termine di cinque giorni à pagare, e pagando
la ſomma giurediti, quali ſia aſſolto, tiene aſſolto
il Reo à pagare tanto al Vicedomino, e tanto più
ſi ſpeſe, et alla diſpeſa il Valore di 40 ſoldi.

Rubrica 12.

Nelle cauſe di 40 ſoldi in giù ſi proceda ſommariè
Voſſiamo, che il Giudice, ſia denuo, e poſto nelle cauſe
fino à 40 ſoldi proceda ſommariè, tanto Condenſo
ne l'altra pagne, ſi determinate, e ſoſpeſe il Debi
ne tanto al Vicedomino, e diſpeſe, e tiene la ſomma
le richiede la ſpeſa ritenere nelle Carceri fino
alla totale ſoddiſfazione del debito.

Rubrica 13.

Delle Tenute, e Mandati. Sia data
Poſta ciaſcuna Condemnare comparendo, avanti
la Corte della Tenuta, ò ſia Mandato, ò avanti
che ſia fatto d'ſegno, ò ſia bandito, quelgue dal
ſua Condemnata, ritenere, e ritenere, ritolta
ſi ſenza le ſpeſe all'Attore, ricondotta, fatta

fatta

fossa del Governatore giusta gli ordini del Regolamento, non sia fatto subito, dichiarando, che il Reo non debba più fare altre spese, che quelle spettate nel Mandato, e una sola volta.

Rubrica 4.

Che il Governatore debba rendere ragione

Il Governatore che è tenuto amministrare la giustizia sopra ogni giorno che non sia feriato vi debba al Banco a rendere ragione a chi la domanda, e contro i contumaci non pronunzi la sentenza prima, che non sia passata l'ora dell'udienza, quale dovrà essere matutina dal suono della Campana dell'udienza fino al suono d'Terza, che si farà in Corte: cada in pena di lire 25 volta, salva refezione di danni, che può patire il Prossimo. Vogliamo ancora, che il Not. del Civile sia tenuto descrivere in foglio tutti i giorni feriati, e dare agli giudici, nè quali il Gov.re non darà ridotto al Banco a rendere ragione, et alla di lei scrittura si presti tutta la fede, e il Gov.re dovrà rendere conto del suo Sindicato.

Rubrica 5.

Come si banditano i Contumaci.

Se alcuno sarà quello Contumace che non avrà venuto stabile in gratia